

# Aregola d'Arte

## La Costituzione al Museo



Certosa di San Lorenzo, Padula

## IL LAVORO

### Art. 4

*La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.*

*Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società”.*

### IL LAVORO

La Costituzione italiana, affermando che «l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» (art. 1), sancisce il principio lavorista: il lavoro, dunque, costituisce il *valore centrale* dell'ordinamento e il criterio guida della politica nazionale, che deve essere indirizzata verso la massima occupazione.

La Carta costituzionale, inoltre, considera il *diritto al lavoro* (art. 4, comma 1) come *mezzo necessario per l'affermazione della personalità dell'individuo* e nello stesso tempo come *strumento di progresso materiale e sociale* (art. 4, comma 2).

In quest'ottica, il lavoro rappresenta il primo diritto sociale, in quanto costituisce idealmente la *fonte privilegiata* di sostentamento dell'individuo e lo strumento imprescindibile per affermare la sua autonomia al fine di consentirgli l'esercizio di ogni altro diritto costituzionalmente garantito.

Il diritto al lavoro, sancito dal comma 1 dell'art. 4 Cost. (*La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto*), non attiva un diritto soggettivo perfetto azionabile in giudizio da parte del singolo lavoratore, bensì indirizza il legislatore ordinario al fine di attivarsi e promuovere le condizioni che rendano effettivo tale diritto.

Pertanto, il diritto al lavoro si configura come:

- diritto di libertà: ogni cittadino deve essere libero di scegliere quale attività lavorativa svolgere;
- diritto civico: ogni cittadino ha un diritto (difficilmente esercitabile) di pretendere dallo Stato un «*facere*» per promuovere le condizioni che lo rendano effettivo.

Dalla lettura dell'art. 4, comma 2, Cost. (*Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*) emerge la volontà del Costituente di considerare il

lavoro non solo come diritto, ma anche dovere di solidarietà che ciascun cittadino è tenuto ad adempiere per contribuire al progresso dell'intera collettività.

## CANTINE - TORCHIO

Oltre il chiostrino della cucina, troviamo sulla sinistra le strette scale della cantina, zona fresca seminterrata dove i certosini producevano e conservavano il vino. Qui resta il grande torchio, ricavato da un unico tronco di quercia di quindici metri di lunghezza, datato al 1789, e sulla cui base è murata un'epigrafe romana che ci informa del culto di Attis. Nel testo si legge: *Sanctum / mundum / Attinis p(ro) r(editu) / a fundament(is) / Helvia Abascantes / et Capitolina filia) / d(ecreto) d(ecurionum) / p(ecunia) s(ua) f(ecerunt)*, riferendo perciò di un edificio sacro che due donne, madre e figlia, fanno costruire con decreto dei decurioni (ossia con l'avvallo dell'amministrazione pubblica) in onore di Attis, per il suo ritorno primaverile dopo la scomparsa invernale, a propiziare la rinascita della vita. Certamente la sua ubicazione non è originale, ma trattasi di materiale di spoglio proveniente dalla vicina Cosilinum, dove evidentemente era praticato il culto di Attis (forse nella grotta extra-moenia poi dedicata all'Arcangelo ed ora detta "delle Grotte"). Sappiamo che intorno al 1780, per la vendemmia, giunse in Certosa mastro Francesco Raja da Torre, cui si deve l'ultimo assetto degli ambienti. Le gigantesche botti non sono originali, in quanto costruite negli anni Sessanta del '900 in occasione della realizzazione a Padula del film "C'era una volta" di Francesco Rosi, una favola napoletana che trae spunto da varie novelle del Pentamerone di Giovan Battista Basile, noto come "Lo cunto de li cunti".